

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 marzo 1999.**

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Li Calzi, Maiolo, Mangiacavallo, Matranga, Mattioli, Melandri, Morgando, Neri, Pennacchi, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Ruffino, Saponara, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 10 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUTTI ed altri: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5796);

DI BISCEGLIE e BUGLIO: « Norme per la conservazione genetica e per l'impiego in attività di protezione civile dei cani appartenenti alla razza "lupo italiano" » (5797);

SCHMID: « Modifica all'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in materia di estensione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (5798);

SCHMID: « Norme per garantire il diritto all'assistenza e all'integrazione sociale dei disabili intellettivi e relazionali » (5799).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GIOVANNI PACE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla regolamentazione dell'ordinamento del personale e dei mutui della Cassa di depositi e prestiti » (5707) *Parere delle Commissioni V e VI;*

IV Commissione (Difesa):

PALMA ed altri: « Disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato al fine della salvaguardia e del miglioramento del patrimonio forestale nazionale » (5614) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XIII;*

V Commissione (Bilancio):

NOVELLI ed altri: « Proroga del termine per l'estinzione dei mutui della Cassa di depositi e prestiti » (5716) *Parere delle Commissioni I e VI;*

VIII Commissione (Ambiente):

CAMOIRANO e LORENZETTI: « Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali » (235) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

« Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale » (5753) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

MUZIO ed altri: « Disposizioni in materia di valutazione dei titoli nei corsi per allievi agenti e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato » (5730) *Parere delle Commissioni I, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIII.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 4 marzo 1999, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 1998 (doc. XLVIII, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 6 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 7-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa al secondo semestre 1997 (doc. LXXXVIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 9 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la relazione sullo stato di attuazione della legge stessa per l'anno 1997 (doc. CII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 febbraio 1999, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: « Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale », che intende devolvere un contributo a favore del centro italiano per la pace in Medio Oriente (CIPMO), per l'organizzazione del seminario informale sul tema « israeliani e egiziani: prospettive della pace in Medio Oriente e sviluppo dei rapporti bilaterali ».

Tale comunicazione è deferita alla III Commissione (Esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 9 marzo 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Selvino (Bergamo), Bussoleno (Torino), Brancaleone (Reggio Calabria), Cervino (Caserta), Cosoleto (Reggio Calabria), Monzuno (Bologna), Legnago (Verona), Caravino (Torino), Casarano (Lecce), Celano (l'Aquila) e del consiglio provinciale di Verbano Cusio Ossola.

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 10 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 1999, N. 16, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONFERMA E LA PRO-
ROGA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE
DI PACE (5624)**

(A.C. 5624 – sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: « Durata dell'ufficio. Conferma ».

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età ».

ART. 2.

1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5624 – sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « Conferma. » sono inserite le seguenti: « Ulteriore nomina »;

al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« b-bis) al comma 2 le parole: “Fermo restando il limite di età di cui al comma 1” sono soppresse ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « 3 dicembre 1998, » sono inserite le seguenti: « recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, ».

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonché proroga dell'esercizio delle funzioni medesime ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1999, N. 6, RECANTE MODI-
FICHE ALLE TABELLE DELLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIA-
RIE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI
MONTIGLIO MONFERRATO (5593)**

(A.C. 5593 – sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Modifiche tabellari).

1. Nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella A annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, gli elenchi dei comuni formanti i circondari delle preture di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

a) nel circondario della pretura di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

b) nel circondario della pretura di Casale Monferrato, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

2. Nella tabella B annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella B annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, nell'elenco dei comuni formanti il circondario della pretura di Casale Monferrato – sezione distaccata di Moncalvo, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

3. Nella tabella A annessa al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, gli elenchi dei comuni formanti i circondari dei tribunali di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

a) nel circondario del tribunale di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

b) nel circondario del tribunale di Casale Monferrato sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

ART. 2.

(Disciplina dei procedimenti pendenti).

1. Le disposizioni del presente decreto non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

2. Per i procedimenti civili e penali instaurati a far data dal 1° settembre 1998, la competenza individuata in riferimento ai territori dei soppressi comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandelluzza continua ad essere determinata in relazione alle precedenti previsioni delle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5593 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1:

ai commi 1 e 2, dopo le parole: « 1° febbraio 1989, n. 30, » sono inserite le seguenti: « recante costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate, ».

(A.C. 5593 – sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e sono a: di Cunico.

1. 1. Viale, Tarditi, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera a), e al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: e sono a: di Cunico con le seguenti: ed è aggiunto il comune di Montiglio Monferrato.

1. 2. Viale, Tarditi, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera b), e al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandelluzza con le seguenti: è aggiunto il comune di Montiglio Monferrato.

1. 3. Viale, Tarditi, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera b), e al comma 2 e al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: , Cunico.

1. 4. Viale, Tarditi, Benedetti Valentini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3438 — FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (4316).

(A.C. 4316 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Per il funzionamento e l'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, è attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.

(A.C. 4316 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 161 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Sistema di chiusura delle lattine contenenti bevande)

ANGELONI, MANZIONE, FRONZUTI e DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si è constatato che la linguetta delle lattine delle bevande non può essere asportata, ma viene necessariamente immersa, riportando all'interno della stessa tutti i microorganismi depositati all'esterno;

appare dubbio che ciò risponda ai più elementari requisiti igienico-sanitari indispensabili ad evitare la trasmissione dei batteri e quindi alla tutela della salute, costituendo altresì un grave pericolo per la salute dell'infanzia —:

quali accertamenti di tipo sanitario siano stati svolti e quali iniziative il Governo intenda assumere a tutela della salute dei cittadini. (3-03574)

(10 marzo 1999).

(Sezione 2 – Condizioni di Abdullah Ocalan nelle carceri turche)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

notizie allarmanti giungono sulle condizioni di salute di Abdullah Ocalan, detenuto nelle carceri turche;

non è stato possibile finora, né ad osservatori internazionali e nemmeno ai suoi avvocati, un accertamento sul trattamento inflittogli e sulle reali garanzie di difesa —:

quali iniziative intenda prendere il Governo, anche in sede europea, per impedire che una barbarie sia portata alle estreme conseguenze da parte di un Paese membro dell'Alleanza atlantica, che oltre tutto aspira ad entrare nell'Unione europea. (3-03575)

(10 marzo 1999).

(Sezione 3 – Disegno di legge del Governo sul federalismo)

MIGLIORI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 1999 ha approvato un disegno di legge costituzionale sul cosiddetto « federalismo », ma il disegno di legge in questione appare agli interroganti una autentica beffa in quanto veste le penne del pavone: esso di fatti gabella per federalismo quello che è un falso federalismo bello e buono —:

se, dopo i lavori della Commissione bicamerale e le pressanti richieste di molte regioni di vedere quantomeno ridotto, se non addirittura eliminato, il centralismo, il Governo non intenda annunciare subito — se riuscirà a superare le lotte intestine —

una serie di correzioni al disegno di legge, allo scopo di non ingannare oltre l'opinione pubblica e le regioni interessate a una autentica riforma costituzionale. (3-03576)

(10 marzo 1999).

(Sezione 4 – Situazione occupazionale della azienda Belleli Offshore di Taranto)

MALAGNINO, FAGGIANO, STANISCI, ROTUNDO, ABATERUSSO e CAMPA-TELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

mille unità a regime rispetto ai due-mila dipendenti attuali, includendovi anche quelli delle aziende « Satelliti » Simi Sistemi, Belleli Montaggi e Belleli elettrico strumentale: è questa l'occupazione che per Belleli Offshore di Taranto — che da sola ha 1.400 addetti — prevedono di garantire Abb, Halter Marine e Itainvest tramite la Bogas, la società che ha avanzato al Tribunale una proposta di affitto degli impianti;

proprio la Bogas, infatti, costituita tempo addietro dai *manager* Belleli, è stata ultimamente rilevata dalla cordata Abb-Halter-Itainvest in previsione dell'acquisizione di Belleli Offshore, da luglio in concordato preventivo per evitare il fallimento;

l'annuncio del drastico taglio occupazionale non è una novità se si considerano tre elementi:

a) c'è un vecchio accordo sindacati-Belleli che prefigura già 500 esuberanti nella struttura del gruppo (e a suo tempo furono individuate anche una serie di soluzioni per governare l'uscita di questi lavoratori);

b) Belleli Offshore e le tre imprese « satelliti » hanno già aperto la procedura di mobilità in previsione della fine della cassa integrazione, che oggi coinvolge la quasi totalità del personale;

c) non è un mistero che sia i potenziali acquirenti, che i vertici della stessa

Belleli, abbiano sempre considerato sovradimensionata l'occupazione e individuato negli altri 500 in forza alle imprese « satelliti » un punto critico (fra l'altro, Belleli montaggi e Belleli strumentale sono state dichiarate fallite il 17 giugno 1998 mentre Simi Sistemi è stata ammessa al concordato preventivo) —:

quali iniziative intenda assumere il Governo affinché sia garantita l'occupazione dei lavoratori della Belleli. (3-03577)

(10 marzo 1999).

(Sezione 5 – Accelerazione degli iter dei contratti d'area e dei patti territoriali)

MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dagli organi di stampa degli ultimi giorni appaiono una serie di ritardi in merito al decollo dei contratti d'area e in particolare di quello di Manfredonia, che è stato il primo sito industriale a sperimentare questo strumento della contrattazione e che è in attesa della firma del secondo protocollo; le imprese comprese nel protocollo aggiuntivo non hanno ancora ricevuto i fondi stanziati, rischiando in tal maniera di pregiudicare l'effettivo rilancio dell'area in questione;

la contrattazione negoziata è l'architrave della politica economica intrapresa dal Paese per lo sviluppo delle aree svantaggiate e in particolare del Mezzogiorno;

la delibera del Cipe dell'11 novembre 1998 ha stabilito il superamento dei criteri fino ad ora seguiti per avviare contratti d'area e patti territoriali; i nuovi parametri sono stabiliti dal ministero del lavoro, previa intesa con il ministero dell'industria, e sono all'attenzione del giudizio della Commissione europea;

la subordinazione delle procedure per gli strumenti della contrattazione negoziata all'esito della notifica comunitaria rischia di pregiudicare l'efficacia di tali

strumenti, sui quali molto si è puntato con la politica della concertazione; il clima di incertezza venutosi così a creare penalizza anche le istruttorie in atto per i finanziamenti di contratti d'area già sottoscritti entro il 30 luglio 1998, Crotone, Sassari, Ottana, Gela, Terni e Potenza, e dei patti territoriali, mentre per il rilancio dell'economia delle aree svantaggiate occorre un quadro giuridico certo e soprattutto un sistema di finanziamento puntuale a vantaggio degli operatori che intendono seriamente investire;

le opportunità previste dagli strumenti della contrattazione negoziata puntano ad offrire convenienze economiche al fine di fare incontrare domanda e offerta di lavoro —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per offrire innanzitutto una corretta interpretazione della delibera Cipe dell'11 novembre 1998 e, soprattutto, per accelerare l'iter dei contratti d'area e dei patti territoriali sottoscritti. (3-03578)

(10 marzo 1999).

(Sezione 6 – Iniziative per la cancellazione del debito estero dei paesi in via di sviluppo)

DE BENETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della seduta del 27 maggio 1998 sono state accolte dal Governo e approvate dalla Camera dei deputati alcune risoluzioni sulla questione dell'immenso debito internazionale di quei paesi il cui sviluppo è praticamente bloccato da tale insostenibile debito estero;

tra queste, in particolare la risoluzione De Benetti, Paissan e di altri deputati verdi —:

quali siano state finora le iniziative politiche dei vari ministeri interessati (in particolare dei ministeri del tesoro, affari esteri, commercio con l'estero, politiche

comunitarie, ambiente, beni e attività culturali) e del Governo nel suo complesso, per attuare gli impegni previsti da tale risoluzione al fine della progressiva cancellazione del debito e degli interessi relativi e se esistano già, e in caso affermativo quali siano, i progetti concreti per sostenere la campagna di sensibilizzazione promossa dal Consiglio ecumenico delle Chiese in relazione al Giubileo 2000 e dalla campagna italiana « Sdebitarsi: un millennio senza debiti ». (3-03579)

(10 marzo 1999).

(Sezione 7 – Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia relativa ai tre condannati per l'assalto al campanile di San Marco)

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia è stata respinta la richiesta di affidamento ai servizi sociali di Antonio Barison, Andrea Viviani, Luca Peroni — i tre cittadini veneti che il 9 maggio 1997 salirono sul campanile di San Marco — in quanto ritenuti « socialmente pericolosi », nonostante le relazioni positive delle assistenti sociali e le informative dei carabinieri favorevoli all'affidamento, ed è stato decretato e nuovamente eseguito il loro arresto;

tale ordinanza, di sapore medioevale, ha suscitato un'ondata di critiche e di polemiche da parte di tutte le forze politiche, dai rappresentanti delle istituzioni e da privati cittadini —:

quale sia il suo pensiero e, dunque, quali atti di propria competenza il Governo intenda porre in essere in merito a questa sconcertante vicenda al fine di tutelare la libertà di pensiero dei cittadini. (3-03580)

(10 marzo 1999).

(Sezione 8 – Norme fiscali a favore delle piccole attività commerciali nelle zone montane)

BALLAMAN, COMINO e PITTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante « Nuove disposizioni per le comunità montane », prevede, al comma 1 dell'articolo 16 che nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi nei comuni montani, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per pubblici esercizi, il cui giro d'affari ai fini Iva sia stato inferiore, nell'anno precedente, a lire 60.000.000, possa avvenire sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, essendo le imprese in tal caso esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale;

molte amministrazioni regionali hanno provveduto all'individuazione dei comuni e dei centri abitati che presentano le caratteristiche indicate della citata disposizione, ma l'amministrazione finanziaria è rimasta del tutto inerte, lasciando inapplicata la norma agevolativa;

in risposta ad atti di sindacato ispettivo dell'interrogante e di altri deputati della Lega nord per l'indipendenza della Padania nonché della maggioranza, il Ministro delle finanze ha reso noto che la citata norma deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 218 del 1997, concernente l'accertamento con l'adesione della conciliazione giudiziale, in quanto con esso incompatibile;

ad avviso degli interroganti tale incompatibilità non sussiste, e la norma non può quindi ritenersi abrogata, poiché:

a) la norma specificatamente prevista per le zone montane è stata costruita proprio per agevolare tali aree ed evitarne lo spopolamento;

b) la norma che dovrebbe abrogare la legge in questione regola un concordato fra contribuente e Stato in un momento successivo ad un accertamento fiscale, mentre la norma che dovrebbe essere abrogata regola un concordato preventivo all'esercizio di imposta;

c) la norma abrogatrice parla solo del concordato, mentre la norma che dovrebbe essere abrogata parla anche di sistema contabile;

d) lo Stato, nello statuto del contribuente, prevede l'impossibilità di attuare abrogazioni implicite, come quella in questione, e l'utilizzo esclusivo di abrogazione esplicita;

e) la volontà del legislatore, interpretabile anche dalle successive interrogazioni e risoluzioni sia della maggioranza che dell'opposizione, ha espressamente indicato l'intenzione di mantenere viva, ed anzi ampliare anche a altre realtà minori, la normativa che il ministero vorrebbe abrogare;

va comunque evidenziato che, in presenza di una abrogazione implicita basata sulla interpretazione del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze, gli enti locali non sono stati avvisati al fine di impedire loro che fosse fatto un inutile lavoro di evidenziazione delle zone richiamate dalla legge abrogata e di preparazione per l'espletamento degli incarichi assegnati;

le piccole attività commerciali contribuiscono ad evitare un pericoloso spopolamento delle zone montane e la loro difesa appare quindi alla Lega nord per l'indipendenza della Padania e a tutto il Parlamento essenziale per tutelare tali zone —

se, in presenza di una evidente volontà sia della maggioranza che dell'opposizione parlamentare in favore della norma in questione, il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda intervenire presso il Ministro delle finanze affinché sia rivista l'interpretazione fornita. (3-03581)

(10 marzo 1999).

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Mancato conseguimento degli obiettivi di crescita del PIL rispetto alle previsioni presentate all'UE)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

il programma di stabilità dell'Italia per il periodo 1999-2001 è stato presentato all'Unione economica e monetaria europea il 18 dicembre 1998 e approvato dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea l'8 febbraio 1999;

in quel programma, che ha modificato al ribasso le precedenti previsioni macroeconomiche del documento di programmazione economica e finanziaria (attestate su una crescita del Pil per il 1998 del 2,5 per cento e del 2,7 per cento per il 1999), veniva annunciata una crescita reale del Pil per il 1998 di +1,8 per cento e per il 1999 di +2,5 per cento, mentre per l'indebitamento netto della pubblica amministrazione si dava un valore per il 1998 di -2,6 per cento e per il 1999 di -2 per cento;

il governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nella sua audizione presso la Commissione bilancio della Camera del 24 febbraio 1999, annunciava invece che l'aumento del Pil nel 1998 « potrebbe essere stato inferiore all'1,5 per cento in termini reali », mentre egli rilevava come « possibile » per il 1999 una crescita del Pil compresa tra l'1,5 e il 2 per cento;

l'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) il 1° marzo scorso ha annunciato i dati ufficiali e definitivi del Pil per il 1998, registrando una sua crescita reale dell'1,4 per cento, inferiore a quella riportata dal programma di stabilità per l'Unione europea e a quella del 1997 (+1,5 per cento) e, per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica, un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni del 2,7 per cento (cioè peggiore rispetto a quello comunicato in sede Unione europea) e un saldo primario del 4,9 per cento, cioè inferiore rispetto al 5,5 per cento previsto per il 1998 nel Dpef e al 6,6 per cento registrato nel 1997;

infine, il Bollettino economico della Banca d'Italia, pubblicato il 5 marzo 1999 ha ulteriormente rettificato in peggio le previsioni di crescita del Pil nel 1999 rispetto a quelle preannunciate dal Governatore nella citata audizione del 24 febbraio 1999, rilevando come l'aumento reale del Pil nell'anno in corso potrebbe non superare l'1,5 per cento, mentre la manovra di finanza pubblica per il 1999, approvata nella sessione di bilancio di fine 1998, potrebbe conseguentemente non essere sufficiente (e quindi necessariamente bisognosa di una prossima sua integrazione) a ridurre ad appena il 2 per cento l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, come comunicato all'Unione europea nel Programma di stabilità italiano del 18 dicembre 1998: e ciò, soprattutto, dati gli effetti macroeconomici di trascinamento negativo ereditati dal deludente 1998, i modesti gettiti attesi da alcune imposte (in particolare dall'Irap, della quale stanno emergendo i molti aspetti negativi in termini di disincentivo all'occupazione e alla permanenza di attività

produttive sul territorio nazionale) e i mancati interventi strutturali nell'ambito della spesa pubblica corrente, specie in materia di *welfare*;

i Ministri del tesoro e delle finanze, pur negando la necessità per il 1999 di un'ulteriore manovra di finanza pubblica, non hanno affatto smentito i dati forniti dalla Banca centrale e non hanno nemmeno spiegato perché non sarebbe necessaria una manovra aggiuntiva;

le citate continue differenze di previsioni, nonché la diversa tempestività con cui esse sono state rese di pubblico dominio, dimostrano come i dati sulla economia e la finanza pubblica, periodicamente resi noti dal tesoro, facciano emergere sempre più spesso — a differenza di quelli della Banca centrale — le carenze intrinseche delle capacità previsionali del Governo, più preoccupato di tener fede ad una certa sua immagine politica che non impegnato a mostrare con onestà e trasparenza le verità, anche scomode, della situazione italiana agli elettori e agli stessi partners dell'Unione europea —;

quale politica economica e fiscale il Governo intenda perseguire nei prossimi mesi alla luce dei forti e preoccupanti ridimensionamenti previsionali attesi in termini di crescita del Pil, i quali potranno avere molto probabilmente riflessi negativi sui gettiti tributari e, quindi, sui saldi di finanza pubblica, specie in assenza di interventi strutturali sulla spesa pubblica corrente.

(2-01685) « Armani, Benedetti Valentini, Berselli, Nuccio Carrara, Cola, Colucci, Fino, Galeazzi, Gissi, Lo Presti, Losurdo, Mantovano, Martini, Mitolo, Morselli, Neri, Ozza, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pampo, Antonio Pepe, Pezzoli, Porcu, Savarese, Simeone, Tosolini, Zaccheo, Zacchera, Tringali, Sospiri, Fini, La Russa, Landolfi, Storace ».

(9 marzo 1999).

(Sezione 2 — Procedimento disciplinare contro la dottoressa Ilda Boccassini e altri magistrati per il caso della signora Sharifa)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il 15 novembre 1998 dopo sei mesi di detenzione la signora Salim Fatma — detta Sharifa — viene scarcerata per decorrenza dei termini;

l'accusa nei suoi confronti fu di tratta dei minori, reato abietto e abominevole che fortemente scuote le coscienze dei popoli civili alle soglie del terzo millennio;

una donna di colore col cugino Mohamed Atus e due bambini, Abdul suo figlio naturale, e Amina, affidatagli in quanto orfana, giunge l'11 maggio 1998 all'aeroporto di Linate. La polizia rileva irregolarità sul passaporto ed esegue l'arresto della donna e del cugino, mentre i bambini vengono confinati in un istituto per minori modenese;

il pubblico ministero della procura della Repubblica di Milano, dottoressa Ilda Boccassini, cui viene delegato il caso, dopo una sommaria verifica dei fatti decide che potrebbe trattarsi di « tratta dei minori »;

da questo momento inizia un'odissea di superficialità, indifferenza, colpevole indolenza, come dimostrato dai fatti: il 17 settembre 1998 il tribunale disattende l'accusa in quanto generica e senza prove. Ma il provvedimento di custodia cautelare viene confermato dal Gip Francesca Manca. Sharifa deve sopportare il carcere sino a che la legge pone obiettivo riparo all'indolenza dei suoi amministratori —;

se intendano procedere in via disciplinare in merito al comportamento negligente e, a giudizio dell'interrogante, in violazione delle norme vigenti della dottoressa Ilda Boccassini e di altri magistrati che eventualmente ne abbiano assecondato,